

# Studio Verzello-Zoboli e Associati

Commercialisti e Revisori Legali

## Notizie in sintesi

### CONSULTAZIONE DEL CASSETTO FISCALE

- Il provvedimento dell'Agenzia Entrate 8.03.2024, n. 105669 prevede che tutti i contribuenti (operatori economici, persone fisiche e altri soggetti non titolari di partita Iva) possano avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici, senza necessità di sottoscrivere un accordo di servizio.
- Le fatture elettroniche sono disponibili in consultazione fino al 31.12 del 2° anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di interscambio (Sdi).
- La novità è importante soprattutto per i privati consumatori, ai quali in precedenza occorreva un'espressa adesione al servizio di consultazione.

### PERDITE E CONTINUITÀ AZIENDALE NEI BILANCI 2023

- Con la predisposizione dei rendiconti annuali relativi al 2023 ritornerà la piena applicazione della disciplina ordinaria della riduzione del capitale sociale per perdite, così come prevedono le disposizioni fissate dagli artt. 2246, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.
- Pertanto, moltissime aziende dovranno fare i conti con loro patrimoni netti già incisi dalle perdite pregresse rinviate per effetto della disciplina speciale.
- Gli imprenditori, inoltre, dovranno valutare se sia necessario attivare uno strumento previsto dall'ordinamento per garantire la continuità aziendale, come ad esempio la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, ovvero altro strumento di composizione concorsuale. La questione, tuttavia, riguarda non solo la necessità di esaminare le prospettive aziendali, ma anche e soprattutto come contabilizzare e considerare le perdite rinviate nel tempo e quelle registrate a fine 2023.

### MODELLO PER LE LIQUIDAZIONI PERIODICHE AGGIORNATO

- L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva per applicare le novità apportate dal D.Lgs. 1/2024, ossia l'innalzamento a 100 euro della soglia minima.
- Inoltre, sono state apportate ulteriori lievi modifiche per adeguare il modello e le relative specifiche tecniche, quali, ad esempio, l'eliminazione nella casella relativa agli "Eventi eccezionali" il codice "2" che era relativo all'accesso alla sospensione dei versamenti Iva prevista in favore di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

### VOTO PLURIMO

- La L. 5.03.2024, n. 21, recante "interventi a sostegno della competitività dei capitali", modifica l'art. 2351 c.c.: sarà possibile inserire negli statuti delle Spa non quotate il voto decuplo, conservabile anche dopo la quotazione.
- In sostanza, lo statuto può prevedere l'emissione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni, purché non meramente potestative (cioè sulla base della volontà personale di uno o più soci). Il voto plurimo potrà essere diversamente modulato riguardando ad esempio tutte le assemblee, cioè sia ordinarie che straordinarie o solo una di esse, oppure subordinato a situazioni particolari.

### SLITTA AL 31.10 L'INVIO C.U. RELATIVE AI PROFESSIONISTI

- L'Agenzia delle Entrate ha disposto lo slittamento al 31.10.2024 per l'invio della Certificazione Unica dei professionisti, compresi i forfetari; il termine coincide con l'invio del modello 770. Non è quindi obbligatorio che il sostituto d'imposta spedisce entro il 18.03.2024.
- Fino allo scorso anno, le certificazioni delle ritenute sui redditi dei professionisti e degli altri soggetti titolari di partita Iva (ad esempio, sulle provvigioni degli agenti di commercio) potevano essere inviate telematicamente entro la scadenza della dichiarazione, perché per tali soggetti non era prevista la precompilata. Da quest'anno, tuttavia, l'art. 19 D.Lgs. 1/2024 ha esteso la precompilata anche ai titolari di partita Iva, a decorrere dal periodo d'imposta 2024. L'estensione della precompilata ai titolari di partita Iva renderebbe non più applicabile il termine lungo del 31.10 (scadenza 770).

### NON RESIDENTI CON DIVIETO DI FATTURA ELETTRONICA NEGLI SCAMBI B2B

- L'Agenzia delle Entrate ha precisato che nei rapporti B2B è fatto divieto di fatturazione elettronica per il soggetto non residente, non stabilito in Italia, ma identificato direttamente o con rappresentante fiscale: tramite Sdl potrà essere trasmesso solamente un documento a fini contabili o organizzativi, tranne nelle operazioni con consumatori finali in cui tale soggetto risulta debitore di imposta.
- In assenza di obbligo di documentazione tramite fattura elettronica, l'operatore non residente, per necessità organizzative o anche solo di migliore e più trasparente gestione dei rapporti tra le parti, potrà

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale o fiscale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

emettere documenti a fini contabili in relazione alla cessione di beni presenti sul territorio nazionale indicando, oltre al codice natura N2.2., che la relativa imposta sarà assolta dal cessionario nazionale ex art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972.

**RITENUTA  
DEGLI AGENTI  
ASSICURATIVI  
CON CRITERIO  
DI CASSA**

- L'Agenzia delle Entrate ha confermato l'applicazione del criterio di cassa relativamente alla ritenuta che dovrà essere effettuata, a partire dai pagamenti operati dal 1.04.2024, per le provvigioni corrisposte agli intermediari assicurativi da parte delle compagnie.

**OMESSA  
DICHIARAZIONE  
E INCARICO AL  
COMMERCIALISTA**

- La Cassazione ha confermato che l'affidamento a un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione (trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale e indelegabile il relativo dovere). Inoltre, ha chiarito che la prova non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo né da una culpa in vigilando sull'operato del professionista, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato abbia consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per importi superiori alla soglia di rilevanza penale.

**DOPPIA NOTIFICA  
DELL'AVVISO DI  
ACCERTAMENTO**

- La Cassazione ha affermato che, ai fini della validità dell'istanza di definizione agevolata ex art. 6 D.L. 119/2018, occorre avere riguardo non agli atti oggetto della controversia, ma alla controversia in sé; pertanto, "può dirsi effettivamente definita la controversia solo quando la cessazione della materia del contendere investe tutti gli eventuali plurimi procedimenti giurisdizionali pendenti". Pertanto, se l'avviso di accertamento è notificato due volte, sono necessarie 2 impugnazioni e l'istanza di definizione agevolata secondo i criteri della soccombenza ripartita.

**ATTESTATO  
DI MERITO INL**

- Con il D.L. 19/2024, in vigore dal 2.03.2024, è stato introdotto l'attestato di merito al datore di lavoro risultato virtuoso, ossia in regola nella gestione dei rapporti di lavoro, dopo un'ispezione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Tale attestato consente di evitare per un anno ulteriori accertamenti nelle stesse materie della precedente ispezione (fanno eccezione le verifiche sulla sicurezza sul lavoro e le richieste di intervento, nonché le attività d'indagine disposte dalla procura della Repubblica) e l'iscrizione nella "lista di conformità INL" online, pubblica-mente consultabile.

**VERIFICA  
DEL POSSESSO  
DELLA C.D.  
"PATENTE  
A PUNTI"  
NEI CANTIERI**

- Dal 1.10.2024 le imprese e i lavoratori autonomi che intendono operare nei cantieri temporanei o mobili, indicati dall'art. 89, c. 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008, dovranno essere in possesso della c.d. "patente a punti" rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
- Il committente, anche privato, o il responsabile dei lavori, ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, sarà tenuto a richiedere il possesso della patente, pena l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 711,92 a € 2.562,91 introdotta dallo stesso art. 27 nei casi di appalto e subappalto.

**ARCHIVIAZIONE E  
CONSERVAZIONE  
ELETTRONICA UE**

- Il Parlamento Europeo, in data 29.02.2024, ha approvato il regolamento e-Idas2 (atteso in Gazzetta Ufficiale entro il mese di marzo 2024). Con esso vi è il riconoscimento, a livello Ue, di effetti giuridici e di ammissibilità come prova in giudizio, per dati elettronici, documenti elettronici e documenti cartacei digitalizzati, che vengono conservati mediante un servizio di archiviazione elettronica.
- Quindi, se la conservazione di dati e documenti avviene avvalendosi di un prestatore di servizi qualificato, essi godono della presunzione di integrità e autenticità per tutto il periodo di conservazione legale o contrattuale. Conseguentemente, l'onere probatorio di fornire la prova contraria viene spostato sulla controparte.

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale o fiscale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

**PROROGA  
COVID  
PER ATTI  
ACCERTABILI  
DAL 2020**

- IFEL ha aggiornato la tabella relativa ai termini di decadenza degli atti di accertamento per omesso e parziale versamento e per infedele e omessa dichiarazione, calcolati con la proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67, D.L. 18/2000, pari al periodo di sospensione dell'attività di accertamento disposta per effetto della pandemia tra l'8.03 e il 31.05.2020, evidenziando che quest'anno il termine scade il 25.03 e non il 26.03 dal momento che il 2024 è bisestile.
- La proroga di 85 giorni si applica non solo alle annualità in decadenza nel 2020, ma a tutti gli anni "accertabili" nel 2020, e quindi anche agli omessi versamenti 2018 e alle infedeli e omesse denunce 2017, la cui scadenza ordinaria era fissata al 31.12.2023, ma prorogata al 25.03.2024, in forza appunto della proroga prevista dall'art. 67.

**ESCLUSIONE  
DEL CREDITO  
DEL  
PROFESSIONISTA  
NEGLIGENTE**

- La Cassazione ha confermato che la negligenza che ha contribuito a determinare la revoca dell'ammissione al concordato ai sensi dell'art. 173 L.F., riscontrata nella condotta del professionista nell'esecuzione di un incarico per l'assistenza del debitore nell'iter di accesso alla procedura, consente alla curatela del fallimento, intervenuto a seguito della revoca, di eccepire l'inadempimento del professionista nel giudizio di opposizione allo stato passivo e costituisce idonea giustificazione all'esclusione dallo stato passivo fallimentare del credito per compensi relativi all'attività professionale.

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale o fiscale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.